



UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

M. d' Oro P. Capone

Via V. LORIA 24 84129 SALERNO

Info.3240116728

Emaili sez.salerno@unuci.org – un ucisalerno@virgilio.it

Sito web. www.unucisa.it

OGGETTO: ELEZIONE PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONE UNUCI SALERNO

(art.24 statuto applicativo che si allega in note)

Come prevede il “**Regolamento di attuazione Gennaio 2021**” art. 24 (che si allega in note) le cariche di Presidente e di membri del Consiglio Direttivo della Sezione scadranno il 31/12/2023.

L'elezione si effettuerà nei giorni 09/10 novembre 2023, il **giorno 09 novembre 2023 dalle 09.00 alle 19.00 e il 10 novembre 2023 dalle ore 09.00 alle 12.00.**

Il seggio elettorale sarà installato presso la sede in Via V. LORIA 24 - 84129 Salerno.

I soci saranno interpellati sia telefonicamente che per e-mail; saranno nominate due commissioni, una per il seggio elettorale, l'altra per esaminare i curricula dei candidati.

Come da statuto tutti i soci ordinari e aggregati hanno diritto al voto.

Sono eleggibili alla carica di Presidente solo i soci ordinari.

Tutti i soci interessati in base all'art. 24 dovranno inviare curriculum di partecipazione all'elezione di presidente e/o di membro del Consiglio Direttivo entro e non oltre il 12 settembre 2023 a mezzo posta elettronica (sez.salerno@unuci.org) o mediante i normali canali postali. Farà fede la data dell'invio del messaggio di posta elettronica o il timbro postale.

La commissione per la disamina dei curricula sarà nominata e gli interessati avranno comunicazione via e-mail.

Anche i componenti della commissione elettorale avranno comunicazione via e-mail.

IL PRESIDENTE

Magg. Erminio LAUDATI

NOTE

Come previsto dal Regolamento di attuazione - Gennaio 2021

Art. 24. Elezione del Presidente di Sezione e del Consiglio direttivo di Sezione

a. Le elezioni del Presidente di Sezione e dei membri del Consiglio direttivo di Sezione si svolgono in tutto il territorio nazionale nell'arco dei due giorni feriali prossimi alla giornata festiva vicina alla metà del mese di novembre dell'anno in cui devono essere rinnovate le cariche.

b. I Soci della Sezione e dei Nuclei ad essa collegati, in regola con il pagamento della quota sociale, come indicato all'art. 3 del presente Regolamento, sono elettori e possono candidarsi per la carica di Presidente di Sezione, qualora Socio ordinario, e membro del Consiglio direttivo di Sezione.

c. Il mandato quinquennale del Presidente di Sezione e del Consiglio direttivo di Sezione di norma scade il 31 dicembre del 5° anno dalla sua nomina.

d. Almeno 120 giorni prima della scadenza, il Presidente di Sezione, o il Commissario straordinario, comunica alla propria Delegazione regionale ed alla Presidenza nazionale sede, data e orario dove viene istituito il seggio elettorale, per la pubblicazione sulla Rivista, ove i tempi lo consentano, e sul sito web della Presidenza nazionale, nonché la data entro la quale i candidati devono far pervenire alla Presidenza della Sezione le domande di partecipazione, i loro curricula ed eventualmente, per i soli candidati alla presidenza di Sezione, i programmi che intendono realizzare qualora eletti.

e. La lista dei candidati ed i relativi curricula devono pervenire non meno di trenta giorni prima delle elezioni ed essere esposti nella sede della Sezione in buona evidenza e rimanervi fino alla chiusura delle operazioni di voto.

f. Il Presidente di Sezione uscente, sentito il Consiglio direttivo, nomina una Commissione elettorale costituita da un Presidente, due membri effettivi ed un membro supplente, tutti non candidati, per:

- esaminare le domande ed i relativi curricula pervenute escludendo quelle di candidati mancanti dei requisiti formali richiesti o non giunte nei termini previsti, verbalizzando la disamina;

- compilare una scheda elettorale per i candidati alla Presidenza della Sezione e una per quelli per il Consiglio direttivo di Sezione, riportanti la stampigliatura e il timbro della Sezione, con grado, cognome e nome dei candidati ammessi in ordine alfabetico. Uno stesso candidato può fare domanda di partecipazione a Presidente di Sezione e a membro del Consiglio direttivo;

- esporre nominativi, curricula e programmi dei candidati nella sede della Sezione;

- predisporre un'urna per l'elezione del Presidente e un'altra per quella del Consiglio direttivo di Sezione, nelle quali deporre le schede;

- predisporre nel seggio elettorale una postazione con funzione di cabina elettorale idonea a garantire la riservatezza del voto. Per Sezioni molto numerose possono essere installate, nella stessa sede, più cabine elettorali;

- compilare un elenco dei Soci aventi diritto a votare. Quando la Sezione è retta da un Commissario straordinario i componenti della Commissione elettorale sono scelti e nominati dallo stesso Commissario.

g. I candidati possono accedere alla consultazione degli elenchi degli iscritti alla Sezione dai quali possono copiare nomi e recapiti dei Soci, ma non di farne fotocopie, ai quali desiderano indirizzare le loro comunicazioni. Tale consultazione, favorita dal Presidente di Sezione o Commissario straordinario, è consentita da 40 a 8 giorni prima delle elezioni.

h. Prima di consegnare al votante le schede, il Presidente della Commissione elettorale controlla la validità della tessera UNUCI, il nominativo nell'elenco degli aventi diritto al voto della Sezione e lo invita a deporre le schede piegate in quattro nelle urne al termine dell'operazione di voto.

i. L'elettore appone un segno di croce in corrispondenza del nome del candidato prescelto, indicato sulla scheda per l'elezione del Presidente. Per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo, invece, l'elettore può esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze. Sono giudicate nulle le schede che indicano un nome non riportato nella lista dei candidati o qualsiasi segno atto a identificare il votante.

j. Il Presidente della Commissione controlla quindi la corretta introduzione delle schede nella rispettiva urna, restituisce la tessera all'elettore e spunta il suo nominativo dall'elenco dei votanti.

k. E' ammessa la votazione per posta ordinaria e per delega, limitata a non più di due deleghe per ogni votante. La delega deve risultare da una dichiarazione scritta e firmata dal delegante, accompagnata dalla copia della tessera del medesimo anche per il controllo di validità indicato all'art. 3 lett. h del presente Regolamento.

l. I seggi elettorali rimangono aperti secondo gli orari stabiliti dal Consiglio direttivo di Sezione.

m. Terminato il periodo di apertura del seggio del primo giorno di votazione, l'urna è sigillata a cura del Presidente della Commissione elettorale e sul sigillo sono apposte anche le firme dei membri della stessa commissione.

n. Terminato il tempo di apertura del seggio, o constatato che tutti gli aventi diritto abbiano votato, il Presidente della Commissione elettorale dichiara chiusa la votazione e, assistito dai membri della stessa Commissione in funzione di scrutatori, procede a verificare la corrispondenza delle schede con il numero dei votanti. Lo stesso dà quindi inizio alle operazioni di spoglio e redige il verbale riferito ai risultati per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo di Sezione.

o. Il Presidente della Commissione dà pubblica lettura del verbale, proclama gli eletti e dà comunicazione al Presidente di Sezione uscente, al Delegato regionale e alla Presidenza nazionale – Ufficio del Segretario generale, trasmettendone copia.

p. Le schede impiegate ed una copia del verbale, chiusi in un pacco sigillato a cura del Presidente della Commissione elettorale, sono depositati presso la Sezione che li conserva nel proprio archivio.

q. Gli eventuali reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere inviati al Delegato regionale non oltre 10 giorni dal termine della votazione.

r. Il Delegato regionale decide sui reclami dopo aver richiesto e ricevuto dalla Sezione il pacco sigillato contenente le schede e il verbale.

s. Contro la decisione del Delegato regionale è ammesso ricorso al Presidente nazionale entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della decisione.

t. L'insediamento del Presidente di Sezione e del Consiglio direttivo di Sezione nuovi eletti deve avvenire il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro elezione, salvo casi particolari e straordinari.